



## *Comune di Foggia*

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

*(Delib. C.C. del 24/03/2006 n.27)*

### **art. 1**

#### **Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell' I.C.I., di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, si dispone quanto segue:

a) vengono eliminate le operazioni di controllo formale nella fase dei dati ed elementi dichiarati anche per gli anni pregressi con conseguente soppressione dell'obbligo della dichiarazione o denuncia ed introduzione dell'obbligo della comunicazione da parte del contribuente a partire dal 01 gennaio 2006;

b) i soggetti passivi devono comunicare, tutte le variazioni soggettive e oggettive, entro 90 giorni dall'evento modificativo della situazione impositiva, nelle forme e modalità previste dall'apposito modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti; tale comunicazione è dovuta sia per acquisizione che per cessazione della soggettività passiva, nonché ogni altra variazione che comporti un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

c) la comunicazione deve contenere, quali elementi obbligatori, il codice fiscale/partita Iva, i dati anagrafici del contribuente, il suo domicilio, nonché i dati catastali dell'unità immobiliare interessata e ricorrendone le ipotesi, le diverse tipologie d'uso ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile;

d) la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi oggettivi e soggettivi comunicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

e) la comunicazione è presentata direttamente al Comune, che rilascerà ricevuta ovvero inviata per posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, l'ufficio preposto invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a giorni 20, trascorsi i quali, la comunicazione sarà considerata omessa;

f) la comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente ad altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio di accertamento sostanziale;

g) per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la presentazione della dichiarazione deve intendersi riferita alla comunicazione di cui al presente regolamento, restando immutati i termini previsti dall'art. 10 comma 6 del D. Lgs. 504/92;

h) sono esclusi dall'obbligo di comunicazioni i soggetti passivi che posseggono immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni ;

- i) sono altresì esclusi dall'obbligo della comunicazione gli eredi e i legatari per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge 18.10.2001 n. 383. Gli stessi possono, tuttavia, presentare distintamente e autonomamente la comunicazione qualora tale adempimento risulti più agevole;
- j) la comunicazione, in presenza di più contitolari può essere presentata da uno solo di essi su un unico modello purché riporti tutti i dati obbligatori relativi ai contitolari stessi e la firma nel campo "contitolari";
- k) per gli immobili indicati nell'art. 1117 del c.c. (parti comuni degli edifici), cui è attribuita una rendita catastale autonoma la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio protempore.

## **art. 2**

### **Compiti e azioni di controllo**

1. Viene attribuita alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo, il cui materiale espletamento rimane di competenza del Funzionario Responsabile.

## **art. 3**

### **Termine di decadenza dell'accertamento**

1. Si stabilisce il termine di decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento il motivato avviso d'accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, nel rispetto della legge sulla privacy n. 675 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nello stesso termine va accertata la mancata presentazione della comunicazione.

## **art. 4**

### **Comunicazione per l'applicazione delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni**

1. I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per poter beneficiare delle aliquote ridotte, delle ulteriori detrazioni o particolari esenzioni, devono presentare al Comune, con le modalità e nei termini previsti perentoriamente nell' articolo 1, comma 1, lettera b), la comunicazione su modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti.
2. La comunicazione deve essere presentata anche in presenza delle esenzioni previste dall'art. 7 comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, le esenzioni sono applicabili esclusivamente a condizione che i fabbricati stessi siano non solo utilizzati, ma anche posseduti dagli Enti utilizzatori.
3. Il Comune esercita i controlli sostanziali per accertare la veridicità di tali comunicazioni.
4. L'omessa presentazione della citata comunicazione, nei perentori termini previsti all'art.1 comporta il mancato riconoscimento del beneficio.
5. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni successivi d'imposta qualora permangano in capo ai soggetti i requisiti indicati.
6. Le presentazioni di comunicazioni contenenti informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo, comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 5.

## **art. 5**

### **Sanzioni per omessa o infedele comunicazione**

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione secondo le modalità previste dall'art.1, incidente sulla determinazione del tributo, si applica una autonoma sanzione

amministrativa di € 206,58 (euro duecentosei/58), per ciascuna unità immobiliare non comunicata, oltre al recupero dell'imposta e degli interessi moratori, se dovuti.

2. Per l'omessa presentazione della comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 1, non incidente sulla determinazione del tributo, si applica una autonoma sanzione amministrativa di € 103,29 (euro centotre/29), per ciascuna unità immobiliare non comunicata.

3. Per l'infedele comunicazione dei dati di cui all'art. 1, incidente sulla determinazione del tributo si applica una autonoma sanzione amministrativa di € 154,94 (euro centocinquantaquattro/94) per ciascuna unità immobiliare, oltre al recupero dell'imposta e degli interessi moratori, se dovuti.

4. Le stesse sanzioni sono applicabili per le comunicazioni tardive, presentate oltre il termine previsto dall'art. 1, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 8.

#### **art. 6**

##### **Sanzioni per omesso o parziale versamento**

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 504/1992, i versamenti dell'imposta è soggetto all'applicazioni delle sanzioni amministrative tributarie di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 08.4.1999 e successivamente aggiornato con provvedimento dello stesso Consiglio Comunale n. 206 del 28.02.2000.

2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura fissata dalle norme vigenti.

#### **art. 7**

##### **Ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, trova applicazione anche in materia ICI. Il contribuente inadempiente può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

#### **art. 8**

##### **Ravvedimento per omessa o infedele comunicazione**

1. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1. lettera b) e g) per la presentazione della comunicazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso".

2. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti avvenga la presentazione della dichiarazione omessa o rettificata quella infedele, provvedendo contestualmente al pagamento della sanzione prevista per l'omissione di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 ridotte ad un ottavo (1/8) per ogni unità immobiliare non dichiarata da ciascun soggetto passivo, avendo cura di allegare, alla comunicazione, la copia della ricevuta del bollettino postale di versamento della sanzione, secondo le indicazioni fornite dall' Ufficio preposto. In caso di più omissioni contestuali da parte dello stesso contribuente, è possibile procedere al pagamento complessivo delle sanzioni dovute con un unico bollettino.

3. in mancanza della presentazione della comunicazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non si perfeziona

## **art. 9**

### **Ravvedimento per omesso o parziale versamento**

1. Decorsi i termini di versamento previsti dall'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 504/92, così come modificato dall'art. 18, comma 1 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso":

a) il versamento della prima rata in acconto, va effettuato tra il 1° e il 30 giugno di ogni anno;

b) il versamento della seconda rata a saldo, va eseguito tra il 1° e il 20 dicembre di ogni anno;

2. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario:

2.1. per il pagamento della 1° rata da regolarizzarsi entro e non oltre il 20 dicembre dello stesso anno

a) se effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista (30 giugno) si applica la sanzione del 3,75% (pari a 1/8 del 30%) dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;

b) se effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine ultimo (20 dicembre), si applica la sanzione del 6% (pari a 1/5 del 30%) dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;

2.2. per il pagamento della 2° rata da regolarizzarsi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo

a) se effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista (20 dicembre) si applica la sanzione del 3,75% (pari a 1/8 del 30%) dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;

b) se effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine ultimo (30 giugno dell'anno successivo), si applica la sanzione del 6% (pari a 1/5 del 30%) dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;

2.3. gli interessi legali (commisurati sull'imposta) maturano dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

3. In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

## **art. 10**

### **Potenziamento dell'Ufficio Tributi per la lotta all'evasione**

1. Si destina una percentuale pari all'1% (uno per cento) calcolata sulla previsione annua del gettito I.C.I., ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/96, per il potenziamento dell'Ufficio Tributi e per la incentivazione del personale dello stesso Ufficio impegnato nell'attività di gestione e di accertamento, con le modalità che saranno determinate dall'Amministrazione, sentito il Responsabile del Servizio.

2. Di potenziare l'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione ed ogni altra forma di collaborazione con strutture pubbliche e private.

## **art. 11**

### **Disposizioni transitorie**

1. Si considera in ogni caso a tutti gli effetti comunicazione, la dichiarazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 504/92, limitatamente alle sole variazioni intervenute nell'anno 2005;

2. A seguito della soppressione, dall'anno di imposta 2006, dell'obbligo di presentazione della dichiarazione / denuncia di variazione ICI di cui all'art. 10 comma 4 del decreto legislativo n. 504/92, per gli acquisti, cessazione o variazioni intervenute nell'anno 2005 e

fino al 30 giugno 2006, la comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, con la esplicita sostituzione della comunicazione in luogo della dichiarazione/denuncia ove prevista.